



***Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017***

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone**

#### ***1. Comunicazioni all'anagrafe tributaria***

1.1 A partire dalle informazioni relative all'anno 2021, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento, precedentemente modificate con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 30383 del 6 febbraio 2018, n. 28213 del 6 febbraio 2019, n. 1432213 del 20 dicembre 2019 e 49885 del 19 febbraio 2021. Restano ferme le altre disposizioni contenute nei citati provvedimenti.

#### ***2. Correzione alle specifiche tecniche***

2.1 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

## **Motivazioni**

Con il presente provvedimento vengono modificate le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 49885 del 19 febbraio 2021, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

Le specifiche tecniche, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

È stato, infatti, inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi all'intervento di "eliminazione delle barriere architettoniche" al fine di poter individuare gli interventi che possono beneficiare della detrazione al 110 per cento con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.

E' stato introdotto altresì un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione ad un singolo intervento, ha optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.

## **Riferimenti normativi**

### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

*Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti.

Decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Decreto del 26 maggio 1999.

Decreto interministeriale del 9 maggio 2002, n. 153.

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016.

Decreto legge del 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (articoli 14 e 16).

Legge del 27 dicembre 2017, n. 205.

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge. 19 dicembre 2019, n. 157.

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (articolo 1, comma 66, lettera d).

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (articolo 33, comma 1, lettera a).

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 27 gennaio 2017, n. 19969.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 febbraio 2018, n. 30383.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 febbraio 2019, n. 28213.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 20 dicembre 2019, n. 1432213.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 19 febbraio 2021, n. 49885.

La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma,

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*Firmato digitalmente*